

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3852}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989
ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990

Presentato il 21 aprile 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 28 aprile 1983, n. 174, autorizzò l'effettuazione delle lotterie nazionali di Viareggio e di Venezia, aggiungendole alle quattro già esistenti, previste dalla legge 4 agosto 1955, n. 722 (Italia, Agnano, Monza, Merano).

La legge n. 174 del 1983 consentiva lo svolgimento delle due lotterie per tre anni dal 1983 al 1985, ma per il lusinghiero successo ottenuto l'autorizzazione è stata prorogata per gli anni dal 1986 al 1988 (legge 25 ottobre 1985, n. 591).

Successivamente, in data 20 luglio 1988, il Senato approvò la proposta d'iniziativa parlamentare concernente l'autorizzazione delle lotterie di Viareggio, Ve-

nezia, Taormina, Sanremo, Foligno e Garda, nella quale venne prevista, a differenza delle precedenti leggi n. 174 del 1983 e n. 591 del 1985, la devoluzione della metà degli utili in conto entrate dello Stato. Da tale proposta la Camera dei deputati (atto Camera n. 3053), il 24 novembre 1988, stralciò — approvandola — la parte relativa alla proroga delle autorizzazioni allo svolgimento delle lotterie di Viareggio e di Venezia. Il Governo, successivamente, in considerazione del fatto che la lotteria di Viareggio è collegata con i corsi mascherati del carnevale di Viareggio e che la vendita di biglietti deve essere preceduta dalla stampa e distribuzione, ravvisò l'urgenza di un provvedi-

mento che consentisse di stampare e di porre immediatamente in vendita i biglietti abbinati alla manifestazione e quindi di attuare tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della lotteria la cui conclusione era fissata, con la fine del carnevale, entro il 7 febbraio 1989; a tal fine venne posto in essere il decreto-legge 1° dicembre 1988, n. 515, con il quale si autorizzava l'effettuazione per l'anno 1989 della sola lotteria di Viareggio.

In sede di conversione in legge, la Camera dei deputati, nella seduta dell'11 gennaio 1989, approvava la previsione dell'autorizzazione anche allo svolgimento della lotteria di Venezia. Il provvedimento, poi, nella successiva data del 25 gennaio 1989 fu approvato dal Senato della Repubblica, che vi apportò nuove modifiche, tra cui l'autorizzazione alla effettuazione anche delle lotterie nazionali di Taormina (collegata con le manifestazioni artistiche che si svolgono al Teatro greco-romano), di Sanremo (collegata con il Festival della canzone italiana), di Foligno (collegata con la « Giostra della Quintana ») e del Garda (collegata con la « Regata delle cento miglia »). Nel testo approvato dal Senato fu altresì prevista la effettuazione di dette lotterie per l'anno 1989 e, qualora non fosse intervenuto un provvedimento legislativo di riordino della materia, anche per gli anni 1990 e 1991.

Il provvedimento venne trasmesso, per il riesame, alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3420-B), la quale non poté approvarlo definitivamente.

Fu quindi necessario reiterare (con il decreto-legge 30 gennaio 1989, n. 26) le disposizioni del decreto-legge n. 515, tenendo conto delle modifiche introdotte dal Senato.

Poiché anche il decreto-legge n. 26 è decaduto per mancata conversione in legge nel termine previsto dalla Costituzione, il Governo, anziché riproporre un ulteriore decreto-legge, ha approvato un disegno di legge che tiene conto delle seguenti esigenze:

consentire l'effettuazione della lotteria di Venezia, che è di imminente indizione;

prevedere l'effettuazione di altre lotterie nazionali ad integrazione delle quattro nazionali autorizzate, in via permanente, dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge si evidenzia che con l'articolo 1 si autorizza espressamente, per l'anno 1989, l'effettuazione della lotteria di Venezia, collegata con la regata storica che si svolgerà nel prossimo mese di settembre, così da consentire che vengano avviate in tempo utile le operazioni ed attività preliminari alla indizione ed esecuzione della lotteria stessa. In conformità a quanto previsto dalle leggi 28 aprile 1983, n. 174, e 25 ottobre 1985, n. 591, per lo stesso anno 1989 gli utili di tale lotteria sono devoluti al comune di Venezia per la conservazione e il restauro del suo patrimonio artistico e culturale.

Con l'articolo 2 si provvede a dare una più organica sistemazione alla disciplina che autorizza l'effettuazione delle lotterie nazionali.

Infatti, alle quattro lotterie nazionali già autorizzate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, si aggiunge l'autorizzazione alla effettuazione di altre lotterie nazionali nel numero massimo di sei, da individuare di anno in anno con decreto adottato dal Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta. Il decreto deve essere emanato entro il 31 luglio di ogni anno e ha effetto per l'anno successivo. Le modalità di svolgimento delle lotterie sono disciplinate dalla citata legge 4 agosto 1955, n. 722.

Tale sistema di delegificazione consente che si abbia una più duttile e programmata possibilità di manovra nella individuazione e scelta delle manifestazioni e dei relativi enti promotori in relazione alle esigenze che saranno prospettate nel corso di ciascun anno.

Con l'articolo 3 si fanno salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti (quali quelli conseguenti alla distribuzione e alla vendita dei biglietti, alla pubblicità, al trasporto di materiale, alla estrazione dei premi ed al relativo pagamento, ecc.) dalla effettuazione della lotteria di Viareggio nell'anno 1989 sulla base dei decreti-legge n. 515 del 1988 e n. 29 del 1989.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 la effettuazione della « lotteria di Venezia ». Si applicano le disposizioni della legge 28 aprile 1983, n. 174.

ART. 2.

1. A decorrere dall'anno 1990, in aggiunta alle quattro lotterie nazionali previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è autorizzata la effettuazione di non più di sei lotterie nazionali per ogni anno.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, sono stabilite le manifestazioni cui collegare le ulteriori lotterie di cui al comma 1; il decreto deve essere emanato entro il 31 luglio di ogni anno e ha effetto per l'anno successivo. Con lo stesso decreto è stabilita, per ciascuna delle lotterie, la destinazione dei relativi utili. Le modalità di svolgimento delle lotterie sono disciplinate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722.

ART. 3.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26.